



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del c.d. DL “Milleproroghe”
(DL 29 dicembre 2022, n. 198)**

(Circolare n. 3 dell’11 gennaio 2023)

1. Premessa

Sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, è stato pubblicato il DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. DL "Milleproroghe").

Il decreto si compone di 24 articoli, è entrato in vigore il 30.12.2022 e deve essere convertito in legge entro il 27.2.2023.

Tra le principali novità si segnalano:

- l'estensione della disciplina relativa alla sospensione degli ammortamenti;
- la sterilizzazione delle perdite 2022;
- la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022;
- la conferma del divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche;
- la proroga della sospensione dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL nei comuni di Lampedusa e Linosa.

Sono state, inoltre, prorogate alcune scadenze in materia di lavoro e previdenza, che non verranno commentate nella presente circolare, riguardanti:

- il lavoro degli stranieri;
- gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- il lavoro sportivo;
- la contribuzione previdenziale e assistenziale nel pubblico impiego.

2. Proroga della dichiarazione IMU per il 2021 (art. 3 co. 1)

Modificando l'art. 35 co. 4 del DL 73/2022, viene prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta per il 2021).

Viene pertanto fatto coincidere il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) con il termine "ordinario" per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022).

Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

La proroga al 30.6.2023 della dichiarazione IMU per l'anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali (in ragione del fatto che l'art. 35 co. 4 del DL 73/2022 si riferisce anche all'art. 1 co. 770 della L. 160/2019).

3. Emissione di fattura elettronica (art. 3 co. 2)

Viene confermato per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare

di dichiarazione dei redditi.

Il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale che si determina in caso di sospensione – laddove l'impresa deduca extracontabilmente, nel medesimo periodo d'imposta, la relativa quota di ammortamento – si recupera, negli esercizi successivi alla sospensione, operando apposite variazioni in aumento al fine di sterilizzare il componente di reddito imputato a Conto economico ma non deducibile fiscalmente.

Ambito temporale di applicazione

Il regime derogatorio:

- è stato originariamente introdotto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020);
- è stato prorogato all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Tale proroga, essendo limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "*non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali*", aveva sollevato rilevanti dubbi interpretativi;
- è stato esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 3 co. 5-*quinquiesdecies* del DL 30.12.2021 n. 228 conv. L. 25.2.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe"), senza alcuna limitazione;
- è stato esteso agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021 e 2022) dall'art. 5-*bis* del DL 27.1.2022 n. 4 conv. L. 28.3.2022 n. 25 (c.d. "Sostegni-*ter*").

7. Sterilizzazione delle perdite 2022 (art. 3 co. 9)

In forza dell'art. 3 co. 9 del DL 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe" 2023), alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 "*non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile*".

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al "*31 dicembre 2021*" con quello al "*31 dicembre 2022*". In precedenza, invece, le parole "*31 dicembre 2021*" erano state sostituite alle precedenti "*31 dicembre 2020*" dall'art. 3 co. 1-*ter* del DL 228/2021 convertito (c.d. DL "Milleproroghe" 2022).

Conseguenze

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 198/2022.

10. Aiuti di Stato - Ulteriore proroga del termine per la registrazione nell’RNA da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 22)

Modificando l’art. 35 del DL 73/2022, vengono ulteriormente prorogati i termini previsti dall’art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell’RNA degli aiuti di Stato.

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017, in scadenza:

- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.9.2023 (in luogo del precedente 30.6.2023);
- dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.3.2024 (in luogo del precedente 31.12.2023);
- dall’1.7.2023 al 31.12.2023, sono prorogati al 31.3.2024;
- dall’1.1.2024 al 30.6.2024, sono prorogati al 30.9.2024.

Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.

Responsabilità per inadempimento degli obblighi di registrazione nell’RNA

Viene inoltre ulteriormente prorogata al 31.12.2024 (in luogo del precedente termine del 31.12.2023) la disposizione prevista dall’art. 31-*octies* del DL 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.